

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
158	25/06/2021	50	17	92

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6" - Proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. - CUP 8658.


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 5EFC89239DA9DB678667F90895C4D9F840CA0879

Frontespizio Allegato : AD9CB73B9E80235B87DE21E1DF3ECA9EF29E8AA8



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Brancaccio Simona

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
158	25/06/2021	17	92

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6" - Proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. - CUP 8658.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 30 del 01/02/2021, pubblicato sul BURC n.14 del 08.02.2021, è stato emesso dallo Staff 50 17 92 parere di assoggettabilità a VIA per il progetto di "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6" presentato da Di Maio Geom. Francesco s.r.l. e contrassegnato con CUP 8658;
- b. il citato D.D. è stato, altresì, notificato al proponente con nota dello Staff 50 17 92 prot. reg. n. 68567 del 08/02/2021;

CONSIDERATO:

- a. che il proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. ha presentato ricorso al TAR Campania Salerno sez. II reg. n. 588/2021 per l'annullamento del richiamato D.D. n. 30/2021;
- b. che il TAR Campania Salerno sez. II ha emesso sul citato ricorso reg. n. 588/2021 ordinanza n. 134/2021 mediante la quale, fissando la successiva udienza pubblica per la trattazione del merito per il giorno 27/10/2021, accoglie l'istanza cautelare stabilendo quanto segue: "Ritenuto pertanto, anche nel reciproco interesse delle parti, che l'istanza cautelare possa essere favorevolmente apprezzata nel senso di disporre che la Regione intimata, in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le Amministrazioni coinvolte, proceda al riesame della questione controversa, allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate e, se del caso, rivalutare le determinazioni adottate, entro e non trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notifica";

RILEVATO:

- a. che alla luce di quanto richiesto dal TAR Campania Salerno Sez. II nella predetta ordinanza n. 134/2021, il progetto in parola è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 03/06/2021, sulla base dell'istruttoria svolta dal dott. Paolo Mirra cui la medesima era stata assegnata, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"Nell'Ordinanza del TAR viene:
"Rilevato che, sia nel provvedimento impugnato, che nella predetta relazione a cura del funzionario istruttore, sia afferma che allo stato, giusto decreto dirigenziale n.20 del 20.1.2019, rilasciato dalla Regione ai sensi dell'art.208 D.Lgs.n.152/2006, la società ricorrente è autorizzata, presso l'impianto in questione, ad effettuare le operazioni afferenti alle tipologie R12/R13 per un quantitativo di rifiuti pari a 379.130 tonnellate all'anno;
Rilevato altresì che:
- nel summenzionato decreto dirigenziale, versato in atti da parte ricorrente, la quantità di rifiuti autorizzata è in verità pari, per entrambe le operazioni, a 513.670 tonnellate di rifiuti, laddove il quantitativo di 379.130 corrisponde invece al quantitativo annuo massimo, per entrambe le tipologie di operazioni, in termini di metri cubi per anno;
- nello Studio Preliminare allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità a v.i.a., presentato dalla società istante, al par. 11, si riporta invece, per le operazioni R12 ed R13, il quantitativo di 686.960 tonnellate per anno, mentre per le operazioni R5 il quantitativo di 232.500 tonnellate per anno,".
Ricontrollando i quantitativi autorizzati in precedenza, con il decreto dirigenziale n.20 del 20.1.2019 e quelli della nuova istanza, effettivamente sono stati confusi i dati delle ton/anno e dei mc/anno.
I dati riportati nel DD impugnato n.30 del 01.02.2021, pubblicato sul BURC n.14 del 08.02.2021, e nella relativa relazione istruttoria sono:
"... Visto che l'impianto è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/con D.D. n. 20 del 29/01/2019, per una quantità di 379.130 ton/anno per operazioni R12/R13 rispetto all'attuale richiesta di; 686.960 ton/anno per operazioni R12/R13, pari ad un ulteriore aumento di 307.830 ton/anno, di cui 232.500 ton/anno per operazioni R5..."

Il dato corretto è:

...Visto che l'impianto è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/con D.D. n. 20 del 29/01/2019, per una quantità di 513.670 ton/anno per operazioni R12/R13 rispetto all'attuale richiesta di: 686.960 ton/anno per operazioni R12/R13, pari ad un ulteriore aumento di 173.290 ton/anno, di cui 232.500 ton/anno per operazioni R5...

Quindi la quantità richiesta, pari a 173.290 ton/anno, sicuramente comporterà un incremento delle operazioni di lavorazione, movimentazione e traffico veicolare, rispetto a quelle già autorizzate.

In ogni caso, tale correzione delle quantità sopra riportate, **non influisce sulle motivazioni** che hanno determinato la proposta di assoggettare il progetto a VIA:

1. Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici;
2. devono essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona;
3. devono essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB).

Estratto DD n.30 del 01.02.2021:

...“DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. *DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 14/01/2021, il progetto di “Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6”, proposto dalla Di Maio Geom. Francesco s.r.l., con sede nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) alla Via Santa Maria a Vico n. 6, per le seguenti motivazioni:*

1.1 *Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici, inquadrando il progetto in un'area più ampia, caratterizzata da distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Inoltre, poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988”;*

1.2 *Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona, visto che dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto;*

1.3 *Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB), visto che il sito è riportato nella tabella 5: “Censimento dei Siti in Attesa di Indagini” allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500. Tale approfondimento si rende necessario, in quanto il progetto ricade comunque nella particella catastale 444 foglio 56, in attesa di indagini preliminari (comunicazione del Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP). Inoltre dalla relazione geologica (all.2 delle integrazioni), si descrivono i terreni in posto: “Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche” e le relative caratteristiche idrogeologiche di tali terreni: “Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio-alta per porosità”. Altra considerazione è che sull'area potrebbero esserci terreni di riporto, visto i movimenti di terra effettuati negli anni, che andrebbero caratterizzati nell'ambito delle suddette indagini preliminari”...*

Pertanto si propone alla Commissione di rettificare le conclusioni della relazione istruttoria, presentata nella seduta del 14.01.2021 e il conseguente Decreto Dirigenziale come segue:

CONCLUSIONI

Visto che l'impianto è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/con D.D. n. 20 del 29/01/2019, per una quantità di 513.670 ton/anno per operazioni R12/R13 rispetto all'attuale richiesta di: 686.960 ton/anno per operazioni R12/R13, pari ad un ulteriore aumento di 173.290 ton/anno, di cui 232.500 ton/anno per operazioni R5.

Viste la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte e le

successive integrazioni;

Visto che da parte: di privati, di pubbliche amministrazioni interessate, di Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati come riportati nell'elenco presentato dal proponente: Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno d Avellino; UOD 501709 R.C. Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali Salerno; Provincia di Salerno; Comune di Giffoni Valle Piana (SA); ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno; ASL Salerno; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; Comunità Montana Monti Picentini; nei termini previsti dalla vigente normativa (45gg dalla comunicazione: pec del 11.02.2020, prot. 2020.0084129 del 10.02.2020), sono pervenute osservazioni da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno d Avellino.

A tal proposito, rispetto a quanto presentato nelle integrazioni (All.3: Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Giffoni Valle Piana), la suddetta Soprintendenza richiedeva (pec del 31.03.2020) di inquadrare il progetto in un'area più ampia "... caratterizzato da ampie distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988".

Per tali ragioni "Si osserva, preliminarmente, che la valutazione di nuove opere deve necessariamente essere fondato su di uno stato dei luoghi pienamente legittimo e che, in questa sede, non sono stati forniti sufficienti elementi per poter effettuare le verifiche necessarie.

Ferme restando tali verifiche, si ritiene opportuno evidenziare che l'intervento si colloca in una più ampia area già destinata ad impianti produttivi che, per la sua estensione, risulta notevolmente visibile e di particolare impatto nel contesto paesaggistico, caratterizzato da estese aree verdi. La presenza - autorizzata - di altri impianti produttivi, a parere di quest'Ufficio, richiederebbe uno studio complessivo che dovrebbe essere riferito all'intera area (F.C.56 part.444) al fine di individuare le più adeguate forme di mitigazione e compensazione dell'impatto, sia con interventi all'interno del lotto che lungo tutti i margini. In definitiva sembra non essere stata prestata la giusta attenzione agli effetti cumulativi delle varie opere, nel tempo realizzate, cui si sommerebbero gli interventi in esame.

La già consolidata vocazione dell'area ad impianti produttivi e la necessità di favorire il recupero e riuso dei rifiuti non consente di far deflettere dall'esigenza di prevedere le misure necessarie a ridurre l'impatto degli impianti necessari nell'ambito paesaggistico tutelato".

Inoltre, in relazione al cumulo con altri progetti, i riferimenti descritti nella nota (osservazioni) della Soprintendenza riguardano quelli già presenti sul lotto interessato dal progetto: "L'intervento, che interessa una superficie di 3.375mq, si colloca in un lotto già interessato dalla presenza di un impianto di betonaggio e dall'impianto di Frantumazione e di Recupero dei Rifiuti Speciali non pericolosi cui, con la presente istanza, per quanto possibile rilevare dalla documentazione prodotta, si chiede di poter aggiungere l'attività di lavorazione R5 (R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche)..."


Visto che nell'allegato 1 delle integrazioni, viene riportato uno stralcio della "carta della pericolosità da frana", relativa al Rischio frane del PSAI dell'ex AdB regionale Destra Sele, dalla quale risulta che l'impianto ricade in area a "Pericolosità moderata P1"; si riporta quanto previsto nel Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania (PRGRS) adottato con D.G.R. n. 199 del 27/04/2012; in particolare per quanto scritto nel rapporto ambientale allegato, pag 260: PSAI-Rapporto con il PRGRS: "Potenziale Incoerenza in quanto la scelte localizzative delle invariante previste dal PRGRS e la relativa impiantistica potrebbero interferire con le individuazioni delle aree di rischio idrogeologico moderato e medio (R1 ed R2). Tuttavia Il Piano Rifiuti Speciali evidenzia che nelle scelte localizzative degli impianti saranno privilegiate in primo luogo le Aree ASI (generalmente senza rischio idrogeologico) Qualora aree a rischio medio e moderato fossero scelte per localizzare impianti, le opere dovranno comunque essere sottoposte a parere preventivo dell'AdB, che valuterà la conformità delle infrastrutture da realizzare, con il proprio Piano di Assetto

Idrogeologico (PAI)".

Visto che l'area di progetto è in parte classificata "Area di cava/sbancamento" secondo le Norme di Attuazione al PSAI e nell'allegato 2 delle integrazioni "Relazione geologico tecnica", pag.2, viene riportato l'art. 47 punto 3 delle suddette norme: "Ove l'area di cava, di cui al comma 2, corrisponda a cava dismessa, abbandonata, a cava non autorizzata o comunque a sbancamento in genere, l'utilizzo della stessa ai fini non estrattivi, è subordinato alla definizione univoca delle condizioni di pericolosità e rischio presenti all'interno dell'area stessa, derivanti anche, dalle condizioni di pericolosità e di rischio esistenti al contorno.

Pertanto, l'utilizzo di queste aree ai fini non estrattivi è subordinato alla proposta di aggiornamento e di Variante al PSAI, da proporre mediante la procedura prevista dal successivo articolo 55, e per il quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza". (Art.55 punto 2 "Le proposte di variante ai PSAI devono essere redatte in conformità a quanto previsto dagli allegati F e dalle Relazioni metodologiche per la definizione delle fasce fluviali e del rischio idraulico per i tre Bacini Idrografici").

Inoltre a pag. 12 della relazione geologica si dichiara che: "Dalle evidenze geomorfologiche e cartografiche l'area non è stata interessata da attività di cava o sbancamenti". Dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta, invece, che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.



Visto che il sito è riportato nella tabella 5: "Censimento dei Siti in Attesa di Indagini" allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500; la Commissione VIA, nella seduta del 03.12.2020, ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti in merito, al Comune di Giffoni Valle Piana (nota del 7.12.2020 prot. 582341.

Il Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP, con pec del 11.12.2020, ha comunicato quanto segue: "Con riferimento all'oggetto, da una verifica della

documentazione presente presso questo ufficio, e nello specifico "Provvedimento Unico Autorizzatorio n. 1/16 del 02/03/2016 e successiva SCIA prot. n. 10237 del 04/09/2019, nonché nota di riscontro della Ditta Di Maio, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 14113 del 10/12/2020, si può affermare che l'impianto di rifiuti non pericolosi, oggetto di verifica di VIA, non corrisponde a quello inserito nell'elenco dei siti in attesa di indagini di cui al codice 5056C500 in quanto, anche se ricadente all'interno della stessa particella n. 444 del foglio 56, è stato realizzato su di un'area contigua all'impianto di recupero rifiuti dismesso nel 2012 oggetto di indagini ai fini del censimento dei Siti SIN".

Dalla risposta del Comune di Giffoni Valle Piana, si capisce che l'impianto è situato sulla stessa particella oggetto di indagini, ma in un'area contigua.

Vista la relazione geologica (all.2 delle integrazioni), nella quale si descrivono i terreni in posto: "**Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche**" e vista la descrizione idrogeologica di tali terreni: "**Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio-alta per porosità**", oltre a considerare che sull'area possono esserci terreni di riporto, è evidente che è determinante conoscere i risultati delle indagini di tutta l'area (almeno per quanto riguarda la part. 444 del foglio 56). Si propone alla Commissione di assoggettare a VIA il progetto per i seguenti motivi:

- Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici, inquadrando il progetto in un'area più ampia, caratterizzata da distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Inoltre, poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988".
- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona, visto che dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.
- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB), visto che il sito è riportato nella tabella 5: "**Censimento dei Siti in Attesa di Indagini**" allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500. Tale approfondimento si rende necessario, in quanto il progetto ricade comunque nella particella catastale 444 foglio 56, in attesa di indagini preliminari (comunicazione del Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP). Inoltre dalla relazione geologica (all.2 delle integrazioni), si descrivono i terreni in posto: "**Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche**" e le relative caratteristiche idrogeologiche di tali terreni: "**Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio-alta per porosità**". Altra considerazione è che sull'area potrebbero esserci terreni di riporto, visto i movimenti di terra effettuati negli anni, che andrebbero caratterizzati nell'ambito delle suddette indagini preliminari.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'istruttore Mirra e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dallo stesso con le relative motivazioni dalle quali si evince che a causa di un errore meramente ed esclusivamente materiale è stato riportato un dato errato, decide in sede di autotutela di rettificare le conclusioni della relazione istruttoria, presentata nella seduta del 14.01.2021 e quindi il conseguente Decreto Dirigenziale, di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni sopra riportate dall'istruttore";

- b. che l'esito della Commissione del 03/06/2021 è stato notificato, in ottemperanza alle tempistiche fissate dal TAR Campania Salerno nell'ordinanza n. 134/2021, all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con nota dello Staff 501792 prot. reg. n. 316930 del 14/06/2021 per il seguito di competenza;

RITENUTO

- a. DI dover rettificare le conclusioni della relazione istruttoria presentata dal dott. Paolo Mirra nella seduta del 14/01/2021 come riportato alla lettera a del RILEVATO;
- b. DI dover provvedere all'emissione del decreto rettifica del D.D. n. 30 del 01/02/2021 relativo al parere di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di progetto di "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6" presentato da Di Maio Geom. Francesco s.r.l. e contrassegnato con CUP 8658;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 30 del 01/02/2021;
- l'Ordinanza del TAR Campania Salerno sez. II n. 134/2021;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dal dott. Paolo Mirra ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI rettificare, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 03/06/2021, le conclusioni della relazione istruttoria presentata dal dott. Paolo Mirra nella seduta del 14/01/2021 che vengono così modificate:

"CONCLUSIONI

Visto che l'impianto è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/con D.D. n. 20 del 29/01/2019, per una quantità di 513.670 ton/anno per operazioni R12/R13 rispetto all'attuale richiesta di: 686.960 ton/anno per operazioni R12/R13, pari ad un ulteriore aumento di 173.290 ton/anno, di cui 232.500 ton/anno per operazioni R5.

Viste la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte e le successive integrazioni;

Visto che da parte di privati, di pubbliche amministrazioni interessate, di Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati come riportati nell'elenco presentato dal proponente: Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno d Avellino; UOD 501709 R.C. Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali Salerno; Provincia di Salerno; Comune di Giffoni Valle Piana (SA); ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno; ASL Salerno; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; Comunità Montana Monti Picentini; nei termini previsti dalla vigente normativa (45gg dalla comunicazione: pec del 11.02.2020, prot. 2020.0084129 del 10.02.2020), sono pervenute osservazioni da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno d Avellino.

A tal proposito, rispetto a quanto presentato nelle integrazioni (All.3: Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Giffoni Valle Piana), la suddetta Soprintendenza richiedeva (pec del 31.03.2020) di inquadrare il progetto in un'area più ampia "...caratterizzato da ampie distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 . 07.1988".

Per tali ragioni "Si osserva, preliminarmente, che la valutazione di nuove opere deve necessariamente essere fondato su di uno stato dei luoghi pienamente legittimo e che, in questa

sede, non sono stati forniti sufficienti elementi per poter effettuare le verifiche necessarie.

Ferme restando tali verifiche, si ritiene opportuno evidenziare che l'intervento si colloca in una più ampia area già destinata ad impianti produttivi che, per la sua estensione, risulta notevolmente visibile e di particolare impatto nel contesto paesaggistico, caratterizzato al contorno da estese aree verdi. La presenza - autorizzata - di altri impianti produttivi, a parere di quest'Ufficio, richiederebbe uno studio complessivo che dovrebbe essere riferito all'intera area (F.C.56 part.444) al fine di individuare le più adeguate forme di mitigazione e compensazione dell'impatto, sia con interventi all'interno del lotto che lungo tutti i margini.

In definitiva sembra non essere stata prestata la giusta attenzione agli effetti cumulativi delle varie opere, nel tempo realizzate, cui si sommerebbero gli interventi in esame.

La già consolidata vocazione dell'area ad impianti produttivi e la necessità di favorire il recupero e riuso dei rifiuti non consente di far deflettere dall'esigenza di prevedere le misure necessarie a ridurre l'impatto degli impianti necessari nell'ambito paesaggistico tutelato".


Inoltre, in relazione al cumulo con altri progetti, i riferimenti descritti nella nota (osservazioni) della Soprintendenza riguardano quelli già presenti sul lotto interessato dal progetto: "L'intervento, che interessa una superficie di 3.375mq, si colloca in un lotto già interessato dalla presenza di un impianto di betonaggio e dall'impianto di Frantumazione e di Recupero dei Rifiuti Speciali non pericolosi cui, con la presente istanza, per quanto possibile rilevare dalla documentazione prodotta, si chiede di poter aggiungere l'attività di lavorazione R5 (R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche)..."

Visto che nell'allegato 1 delle integrazioni, viene riportato uno stralcio della "carta della pericolosità da frana", relativa al Rischio frane del PSAI dell'ex AdB regionale Destra Sele, dalla quale risulta che l'impianto ricade in area a "Pericolosità moderata P1"; si riporta quanto previsto nel Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania (PRGRS) adottato con D.G.R. n. 199 del 27/04/2012; in particolare per quanto scritto nel rapporto ambientale allegato, pag 260: PSAI-Rapporto con il PRGRS: "Potenziale Incoerenza in quanto la scelte localizzative delle invariante previste dal PRGRS e la relativa impiantistica potrebbero interferire con le individuazioni delle aree di rischio idrogeologico moderato e medio (R1 ed R2). Tuttavia, Il Piano Rifiuti Speciali evidenzia che nelle scelte localizzative degli impianti saranno privilegiate in primo luogo le Aree ASI (generalmente senza rischio idrogeologico) Qualora aree a rischio medio e moderato fossero scelte per localizzare impianti, le opere dovranno comunque essere sottoposte a parere preventivo dell'AdB, che valuterà la conformità delle infrastrutture da realizzare, con il proprio Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)".

Visto che l'area di progetto è in parte classificata "Area di cava/sbancamento" secondo le Norme di Attuazione al PSAI e nell'allegato 2 delle integrazioni "Relazione geologico tecnica", pag.2, viene riportato l'art. 47 punto 3 delle suddette norme: "Ove l'area di cava, di cui al comma 2, corrisponda a cava dismessa, abbandonata, a cava non autorizzata o comunque a sbancamento in genere, l'utilizzo della stessa ai fini non estrattivi, è subordinato alla definizione univoca delle condizioni di pericolosità e rischio presenti all'interno dell'area stessa, derivanti anche, dalle condizioni di pericolosità e di rischio esistenti al contorno.

Pertanto, l'utilizzo di queste aree ai fini non estrattivi è subordinato alla proposta di aggiornamento e di Variante al PSAI, da proporre mediante la procedura prevista dal successivo articolo 55, e per il quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza". (Art.55 punto 2 "Le proposte di variante ai PSAI devono essere redatte in conformità a quanto previsto dagli allegati F e dalle Relazioni metodologiche per la definizione delle fasce fluviali e del rischio idraulico per i tre Bacini Idrografici").

Inoltre, a pag. 12 della relazione geologica si dichiara che: "Dalle evidenze geomorfologiche e cartografiche l'area non è stata interessata da attività di cava o sbancamenti". Dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta, invece, che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.



Visto che il sito è riportato nella tabella 5: "Censimento dei Siti in Attesa di Indagini" allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500; la Commissione VIA, nella seduta del 03.12.2020, ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti in merito, al Comune di Giffoni Valle Piana (nota del 7.12.2020 prot. 582341).

Il Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP, con pec del 11.12.2020, ha comunicato quanto segue: "Con riferimento all'oggetto, da una verifica della documentazione presente presso questo ufficio, e nello specifico "Provvedimento Unico Autorizzatorio n. 1/16 del 02/03/2016 e successiva SCIA prot. n. 10237 del 04/09/2019, nonché nota di riscontro della Ditta Di Maio, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 14113 del 10/12/2020, si può affermare che l'impianto di rifiuti non pericolosi, oggetto di verifica di VIA, non corrisponde a quello inserito nell'elenco dei siti in attesa di indagini di cui al codice 5056C500 in quanto, anche se ricadente all'interno della stessa particella n. 444 del foglio 56, è stato realizzato su di un'area contigua all'impianto di recupero rifiuti dismesso nel 2012 oggetto di indagini ai fini del censimento dei Siti SIN".

Dalla risposta del Comune di Giffoni Valle Piana, si capisce che l'impianto è situato sulla stessa particella oggetto di indagini, ma in un'area contigua.

Vista la relazione geologica (all.2 delle integrazioni), nella quale si descrivono i terreni in posto: "Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche" e vista la descrizione idrogeologica di tali terreni: "Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio-alta per porosità", oltre a considerare che sull'area possono esserci terreni di riporto, è evidente che è determinante conoscere i risultati delle indagini di tutta l'area (almeno per quanto riguarda la part. 444 del foglio 56).

Si propone alla Commissione di assoggettare a VIA il progetto per i seguenti motivi:

- Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici, inquadrando il progetto in un'area più ampia, caratterizzata da distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Inoltre, poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area

sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988”.

- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona, visto che dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.
- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB), visto che il sito è riportato nella tabella 5: “Censimento dei Siti in Attesa di Indagini” allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500. Tale approfondimento si rende necessario, in quanto il progetto ricade comunque nella particella catastale 444 foglio 56, in attesa di indagini preliminari (comunicazione del Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP). Inoltre dalla relazione geologica (all.2 delle integrazioni), si descrivono i terreni in posto: “Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche” e le relative caratteristiche idrogeologiche di tali terreni: “Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio–alta per porosità”. Altra considerazione è che sull'area potrebbero esserci terreni di riporto, visto i movimenti di terra effettuati negli anni, che andrebbero caratterizzati nell'ambito delle suddette indagini preliminari”.

2. DI rettificare di conseguenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 03/06/2021, il D.D. n. 30 del 01/02/2021 emesso dallo Staff 50 17 92 e pubblicato sul BURC n.14 del 08/02/2021, sostituendo il punto 1. del decretato con quanto di seguito riportato:

“DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 14/01/2021 e del 03/06/2021, il progetto di “Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6”, proposto dalla Di Maio Geom. Francesco s.r.l., con sede nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) alla Via Santa Maria a Vico n. 6, per le seguenti motivazioni:

- Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici, inquadrando il progetto in un'area più ampia, caratterizzata da distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Inoltre, poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988”.
- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona, visto che dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.
- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB), visto che il sito è riportato nella tabella 5: “Censimento dei Siti in Attesa di Indagini” allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500. Tale approfondimento si rende necessario, in quanto il progetto ricade comunque nella particella catastale 444 foglio 56, in attesa di indagini preliminari (comunicazione del Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP). Inoltre, dalla relazione geologica (all.2 delle integrazioni), si descrivono i terreni in posto: “Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche” e le relative caratteristiche idrogeologiche di tali terreni: “Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio–alta per porosità”. Altra considerazione è che sull'area potrebbero esserci terreni di riporto, visto i movimenti di terra effettuati negli anni, che andrebbero caratterizzati nell'ambito delle suddette indagini preliminari”.

3. **DI rendere noto** che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI trasmettere il presente atto:**
 - 4.1 al proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l.;
 - 4.2 alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno ed Avellino;
 - 4.3 alla Regione Campania UOD 50 17 09 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;
 - 4.4 alla Provincia di Salerno;
 - 4.5 al Comune di Giffoni Valle Piana;
 - 4.6 all'ARPAC Dipartimento di Salerno;
 - 4.7 all'ASL Salerno;
 - 4.8 all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 4.9 alla Comunità Montana Monti Picentini;
 - 4.10 all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
 - 4.11 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio